DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

concernente l'approvazione del programma relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia in conformità del regolamento (CEE) n. 1975/82 del Consiglio

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(83/387/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1975/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il 21 marzo 1983 il governo greco ha trasmesso il programma dei lavori e di altre misure per lo sviluppo delle regioni montane e svantaggiate di 22 nomi ;

considerando che detto programma contiene tutte le indicazioni, le disposizioni e le misure elencate nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1975/82, intese a garantire il conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che a norma dell'articolo 19 del regolamento dev'essere stabilita, in accordo con il governo greco, la procedura d'informazione periodica sullo svolgimento dell'azione di sviluppo ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma dei lavori e di altre misure per lo sviluppo delle regioni montane e svantaggiate di 22 nomi, comunicato il 21 marzo 1983 dal governo greco in conformità al regolamento (CEE) n. 1975/82, è approvato.

Articolo 2

Il governo greco presenta, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del programma di cui all'articolo precedente.

La relazione annua contiene :

— lo stato di avanzamento, per l'anno civile trascorso, delle misure previste dal programma elencate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1975/82 ;

— l'indicazione delle spese sostenute nel corso dell'anno civile interessato, con la prova di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1975/82 e le fonti di finanziamento a cui si è fatto ricorso ;

— qualora non sia stato possibile rispettare il ritmo di avanzamento delle azioni e il calendario delle spese previste dal programma, l'indicazione dei motivi.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 1.